



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 647/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CAMBIANO (TORINO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale, recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTE le note del 29 novembre, 6 e 12 dicembre 2016 (prot.lli n. 61842, n. 62824 e n. 63267) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato nei confronti del Comune di Cambiano (TO) a seguito della segnalazione del sig. Nicholas Leuci, anche a nome di alcuni cittadini, con la quale è stata denunciata la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento all’incontro organizzato sul *referendum* dall’Amministrazione comunale in data 17 novembre 2016 presso i locali della Biblioteca civica “*F.lli Jacomuzzi*” a cui ha partecipato, in qualità di relatore, l’Assessore allo sport dott. Matteo Dalla Francesca. In particolare, il segnalante sottolinea che *«l’assessore alla cultura, dott.ssa Aurora Grassi [...] ha negato l’uso dei locali della Biblioteca civica [...] ad uno dei due comitati del “no” [...] presenti sul territorio cambianese [...] e non sappiamo se esiste un comitato del “sì” a livello locale, e se questo è stato invitato»*. Al riguardo, il Comitato, nel rilevare che *«il Sindaco del Comune di Cambiano ha confermato quanto dichiarato nell’allegata intervista a “La città di Cambiano” dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura. dott.ssa Aurora Grassi»*, ha ritenuto sussistente la violazione e proposto l’applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttorio acquisita ed, in particolare, la nota del 2 dicembre 2016, con la quale il Sindaco ha trasmesso la memoria a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, rilevando quanto segue:

- la serata cui lo stesso ha partecipato in qualità di uditore, si è svolta con carattere informativo e assolutamente neutrale, era aperta a tutti, pertanto non è stato inoltrato alcun invito;
- l’Assessore allo sport Matteo Dalla Francesca, laureato in Scienze Politiche, ha svolto il ruolo di relatore in quanto esperto in materia ed è stato in grado di illustrare alcuni tecnicismi di carattere normativo/politico alle richieste specifiche pervenute dalla platea; lo stesso non appartiene ad alcun comitato;
- al termine della presentazione la platea, circa 90 persone, tra cui molti giovani, ha formulato domande di chiarimento e/o considerazioni, generando una serena e neutrale discussione;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e/o referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto l'opuscolo oggetto di segnalazione è stato distribuito ai cittadini residenti del Comune di Padova a partire dal 3 novembre 2016, come risulta dalla memoria trasmessa dal Comune medesimo;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'incontro dal titolo “*Referendum costituzionale 4 dicembre 2016-Capiamo insieme di cosa si tratta*”, organizzato dall'Amministrazione comunale di Cambiano è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Cambiano attraverso l'incontro organizzato sul *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni relative al quesito referendario non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente; inoltre, essendo un'iniziativa informativa "aperta a tutti" a cui "nessun comitato è stato invitato" - come dichiarato due giorni prima dell'evento dall'assessore alla cultura dott. Aurora Grassi al settimanale di informazione locale "La Città di Cambiano" - per capire "le differenze tra il testo costituzionale vigente e quello previsto in sede di eventuale modifica" nel "dibattito che seguirà", ben poteva essere calendarizzato in un momento diverso e non in prossimità della conclusione della campagna referendaria. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che l'incontro è stato organizzato dal Comune di Cambiano nei locali della biblioteca civica comunale "F.lli Jacomuzzi" e ad esso ha partecipato, quale unico relatore, l'assessore allo sport dott. Matteo Dalla Francesca;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di condividere le valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Cambiano (Torino) di pubblicare sulla *home page* del proprio sito istituzionale, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'incontro dal titolo "Referendum costituzionale 4 dicembre 2016-Capiamo insieme di cosa si tratta". In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL presente atto può essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica innanzi al Tar del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Cambiano (Torino) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi